

Alla c.a. dell'Assessore All'Agricoltura della Regione Lombardia
Signor Giovanni Fava
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

p.c. del Presidente della Repubblica Italiana
Signor Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
00124 Roma

p.c. del Presidente della Regione Lombardia
Signor Roberto Maroni
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

p.c. del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria -
Varese, Struttura Agricoltura e foreste, caccia e pesca
Signora Chiara Bossi
Viale Belforte 22
21100 Varese

Oggetto: richiesta di sospensione immediata per un periodo minimo di due anni dell'attività venatoria nella Provincia di Varese e attuazione delle norme speciali sull'attività di vigilanza per il rispetto della stessa con particolare riguardo al territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori e aree ad esso limitrofe.

Egregio Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia,
la Delegazione Provinciale di Varese dell'Associazione Ambientalista Marevivo, rispettivamente nella persona del suo legale rappresentante Sig. Lodovico Taddia, premesso che:

- questo periodo autunnale si sta caratterizzando per temperature elevate rispetto alle medie stagionali, e a tale situazione si sta sommando la drammatica e perdurante mancanza di precipitazioni atmosferiche;
- i recenti incendi che hanno interessato tutte molte Regioni, compresa la Lombardia, hanno colpito la Provincia di Varese soprattutto il territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori e aree ad esso limitrofe per quasi 100 ettari di superfici boschive;
- per quanto riguarda la fauna selvatica occorre ricordare che i loro habitat, comprese numerose aree protette, in conseguenza della siccità e degli incendi, rischiano di essere soggetti a fenomeni di spopolamento e fuoriuscita di moltissimi esemplari alla ricerca di cibo e acqua;
- essendo che, le aree percorse da incendi dovrebbero essere per legge sottratte all'attività venatoria, quest'anno si avrà una maggiore concentrazione di cacciatori nelle rimanenti aree provinciali aperte alla caccia;
- non esistono allo stato attuale analisi o valutazioni che possano supportare in modo scientifico e oggettivo la prosecuzione della stagione venatoria in modo che tale attività non risulti in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali di tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi ad essa relativa;



- è evidente che il perdurare delle condizioni sopra indicate ha provocato conseguenze devastanti agli ecosistemi e agli animali tutti, generando squilibri ambientali tali da permettere alla Regione Lombardia di chiedere al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Tutto ciò premesso in considerazione che:

- la fauna selvatica costituisce “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale” (art. 1 Legge 157/1992);
- il “principio di precauzione” in materia ambientale, consolidato e codificato da norme e principi internazionali, europei e nazionali (D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico sull’Ambiente) impone che: “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”;
- la Corte Costituzionale, con ormai costante e chiara giurisprudenza afferma, con riguardo alla Legge n. 157/1992 che: “In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell’ambito materiale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Detta disposizione - concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (...) ponendo, con ciò, una regola che - per consolidata giurisprudenza costituzionale - può essere modificata dalle Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela (...)” (Corte Cost. Sentenza n. 116/2012);
- la Corte costituzionale ha altresì affermato che: “La materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla Legge n. 157/1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale» e «l’interesse [...] all’esercizio dell’attività venatoria» (Sentenza n. 4/2000); conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da ultimo, Sentenze n. 139/2017 e n. 74/2017)” (Corte Cost., Sentenza n. 174/2017);
- è noto che le norme della Legge quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353/2000) che vietano nelle zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco l’attività venatoria per dieci anni (art. 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”), sono tuttora troppo spesso disattese e violate, soprattutto a causa della mancata individuazione e mappatura, da parte degli Enti locali, della zone incendiate;
- non sarebbe affatto sufficiente, considerata la situazione particolarmente estrema di quest’anno, la mera applicazione di tali divieti, né di quelli in vigore nelle aree naturali protette. Infatti, secondo consolidate conoscenze scientifiche (come più volte riportate dall’INFS, ora confluito nell’ISPRA), “l’impatto degli incendi sulla fauna selvatica (...) è potenzialmente molto notevole, limitando il successo riproduttivo, aumentando la vulnerabilità alla predazione, diminuendo la disponibilità di risorse trofiche e di zone di rifugio. Tali effetti sono più rilevanti quando le aree interessate dall’azione del fuoco sono estese (...). Per questi motivi appare giustificato prevedere la sospensione dell’attività venatoria nelle aree incendiate. Con l’eccezione di

incendi di dimensioni molto ridotte, il divieto di caccia dovrebbe essere esteso ad una fascia contigua dell'area incendiata le cui dimensioni debbono esser stabilite caso per caso, in funzione della superficie percorsa dal fuoco e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti" (Parere INFS del 1/9/2000, protocollo n. 5345/T-A7).

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario e urgente adottare provvedimenti cautelativi in materia venatoria e di tutela della fauna selvatica, come stabilito dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 per le competenze delle Regioni.

In particolare, si chiede:

- di estendere il decreto n. 13503 del 31 ottobre 2017 identificativo atto n. 9596 "chiusura temporanea del prelievo venatorio nel territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori a seguito di calamità naturale (incendio) dal 01.11.2017 al 16.11.2017: LR 157/92" a tutta la Provincia di Varese e per un periodo non inferiore a due anni;
- una immediata verifica a valle del mese di Novembre per un'attenta valutazione della situazione determinatasi nei territori coinvolti da incendi in tutta la Provincia di Varese;
- che con provvedimento regionale venga data massima urgenza al censimento delle particelle catastali interessate dagli incendi al fine di velocizzare l'affissione dei relativi elenchi sugli Albi Pretori dei Comuni interessati dagli incendi stessi e l'apposizione dei conseguenti vincoli venatori previsti dalla legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- una capillare azione straordinaria di contrasto al bracconaggio, anche attraverso una maggiore azione di coordinamento delle attività di controllo da parte delle Guardie Giurate Volontarie e delle Guardie Ecologiche Volontarie nella Provincia di Varese con particolare riguardo al territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori e delle aree ad esso limitrofe.

Distinti saluti

Varese, 01 novembre 2017

Delegazione Provinciale di Varese Dell'Associazione Ambientalista Marevivo
Segretario Generale - Sig. Lodovico Taddia

